

# Circolare n. 7

## 12 giugno 2020

*Contributo a fondo perduto*

## Sommario

1. Premessa .....	1
2. Beneficiari .....	1
3. Determinazione del contributo.....	1
4. Caratteristiche del contributo .....	1
5. Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019 .....	2
6. Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020 .....	2
7. Termini di presentazione.....	2
8. Modalità di presentazione dell'istanza.....	2
9. Struttura del modello .....	3
Link guida Agenzia delle Entrate.....	3

## 1. Premessa

Nella serata di mercoledì 10 giugno è stato pubblicato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 25 del DL 34/2020 c.d. Decreto Rilancio.

## 2. Beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:

- Che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- Il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

- Soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30.04.2020, con l'eccezione delle partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione delle attività dei deceduti;
- Enti pubblici ex art. 74 TUIR;
- Intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis TUIR;
- Professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- Soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27 (professionisti) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020 c.d. Cura Italia.

## 3. Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 rispetto a fatturato/corrispettivi di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

- 20% se i ricavi e i compensi del 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi del 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi del 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

## 4. Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109 c. 5) TUIR.

## 5. Contributo spettante a coloro che hanno iniziato l'attività nel 2019

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che si rispetti il limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro. In questo caso il contributo è determinato come segue:

- Se il fatturato di aprile 2020 è più basso rispetto ad aprile 2019 si applica alla differenza la percentuale del 20%, 15% o 10% fermo restando il riconoscimento del contributo minimo, qualora superiore;
- Se la differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019 risulta positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo.

## 6. Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020

Il contributo spetta soltanto a coloro che hanno iniziato l'attività prima del 01.05.2020.

## 7. Termini di presentazione

L'istanza può essere presentata dal 15.06.2020 al 13.08.2020.

Gli eredi che proseguono l'attività della persona fisica deceduta possono trasmettere le istanze dal 25.06.2020 al 24.08.2020.

## 8. Modalità di presentazione dell'istanza

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite:

- Il servizio Fisconline/Entratel: la trasmissione può essere effettuata per conto del soggetto richiedente anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale/fatture elettroniche;
- L'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, direttamente da parte del soggetto richiedente o da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale/fatture elettroniche.

Dopo l'invio l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione due ricevute distinte:

- La prima che attesta la presa in carico o lo scarto dell'istanza;
- La seconda, messa a disposizione entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima, che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento, o lo scarto della stessa indicandone i motivi.

L'Agenzia inoltre trasmette tramite PEC apposita comunicazione al richiedente.

Nel caso in cui siano stati commessi errori, è possibile presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, ma non dopo che è stata rilasciata la seconda ricevuta.

Il contributo verrà accreditato sul conto corrente indicato nell'istanza, che dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente.

È anche possibile trasmettere una rinuncia all'istanza già trasmessa, anche dopo aver ricevuto le somme: in tal caso il contributo andrà restituito con i relativi interessi e versando le sanzioni con ravvedimento.

## 9. Struttura del modello

Il modello si compone di un frontespizio e dal “quadro A”. Il frontespizio contiene i seguenti riquadri:

- *Soggetto richiedente*, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto richiedente;
- *Rappresentante firmatario dell’istanza*, se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, nel quale indicare il codice fiscale della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la domanda;
- *Requisiti*, nel quale barrare, tra l’altro, la casella dei ricavi/compensi del 2019;
- *Iban*
- *Rinuncia al contributo*, da utilizzare in caso di rinuncia al contributo; andranno in tal caso compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante;
- *Sottoscrizione*, dove il richiedente/rappresentante firmatario devono apporre la propria firma, riportando la data di sottoscrizione;
- *Impegno alla presentazione telematica*, da compilare in caso di trasmissione della domanda per conto del richiedente da parte di un intermediario delegato.

Il quadro A invece sarà da compilare soltanto se il contributo è superiore a 150.000 euro, al fine di indicare i codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia o in alternativa la dichiarazione di iscrizione negli elenchi degli operatori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

### [Link guida Agenzia delle Entrate](#)

Di seguito il link alla brochure predisposta dall’Agenzia delle Entrate:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida\\_FondoPerduto\\_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_FondoPerduto_DEF.PDF/26b96be1-b9ff-03d7-ccb5-6bef2d35a671)